



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
 Fto Vason Sergio

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.).
 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
 per l'anno 2012 su proposta delibera G.C. n. 40/2012.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Fto D'Alessandro Emanuella

N. 695 reg. Pubbl.
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 Certifico io sottoscritto Segretario Comunale
 che copia della presente delibera viene affissa
 all'albo comunale per la pubblicazione di 15
 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

06 LUG 2012

L'anno **duemiladodici**, addi **otto** del mese di **giugno** alle ore **19.00** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Fto D'Alessandro Emanuella

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Vason Sergio	X		
Consigliere	Bedorin Danilo	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Crivellaro Giampiero	X		
Consigliere	Amati Roberta	X		
Consigliere	Romanato Mario	X		
Consigliere	Stella Alberto	X		
Consigliere	Lana Diego	X		
Consigliere	Paggiaro Gabriele	X		
Consigliere	Zennato Augusto	X		
Consigliere	Varotto Massimiliano	X		
Consigliere	Boin Giovanni	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Salvò Moreno	X		
Consigliere	Moro Davide	X		
Consigliere	Negrisola Pierangela	X		
Consigliere	Rinuncini Massimo		X	

Partecipa alla seduta:

Assessore **Burattin Graziano** X

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 La presente deliberazione pubblicata a
 norma di legge all'Albo Pretorio
E' DIVENUTA ESECUTIVA
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
 D.Lgs. 267/2000.

Partecipa alla seduta la Sig.ra **D'Alessandro Emanuella** Segretario
 Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vason Sergio, nella sua
 qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
 per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: **Lana Diego - Boin Giovanni - Salvò Moreno**

Il
**E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
 ESEGUIBILE**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Fto D'Alessandro Emanuella

Copia conforme all'originale.

Li,
 IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA
 Bertipaglia Catia

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 08.06.2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000

POSITIVO

Li, 08/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Romanato Maria

Oggetto: Imposta Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012 su proposta delibera G.C. n. 40/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PPREMESSA:

- gli argomenti del presente ordine del giorno consiliare rispettivamente :

- n.10 " Imposta Municipale Propria (cosiddetta IMU) . Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012 su proposta delibera GC n. 40/2012" (DCC n. 24/2012);
- n.11 " Determinazione addizionale IRPEF anno 2012. Modifica delibera CC n. 47 del 19.12.2012"(DCC n. 25/2012);
- n. 12 " Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale 2012 - 2014 : Adernpimenti propedeutici"(DCC n. 26/2012);
- n. 13 Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio di Pluriennale 2012/2014 e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche", su proposta del Sindaco consensualmente accolta dai consiglieri, vengono discussi come un unico argomento essendo atti tra loro strettamente connessi e, comunque, costituenti nel complesso atti propedeutici al documento programmatico finale del Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio triennale 2012/2014(DCC n. 27/2012);

- in particolare per quanto riguarda l'argomento n. 10 (IMU) , si rileva che i Gruppi consiliari rispettivamente: Gruppo " Insieme per Due Carrare con nota prot. n. 4722 del 28.5.2012 (**allegato sub.1** al verbale di trascrizione della discussione ivi allegato sub.A) e dopo il Gruppo " Prima Due Carrare" con nota prot. n. 4782 del 29.5.2012 (posta certificata in data 29.5.2012 ore 15,02) (**allegato sub.2** al verbale di trascrizione della discussione ivi allegato sub.A), hanno trasmesso delle proposte di **emendamenti** che contenevano, con la loro articolazione , delle modifiche alla redazione del Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012/2014 anche con riferimento all'applicazione dell'IMU e delle aliquote e detrazioni, cioè con riferimento alla presente proposta;

- che , è stata trattata la discussione degli **EMENDAMENTI** , in una unica sessione il cui verbale integrale viene **allegato sub.A)** alla presente deliberazione come per tutte le successive deliberazioni consiliari inerenti l'approvazione del Bilancio di previsione 2012 - rispettivamente DDCC nn. 25, 26 e 27 , come chiesto dai Gruppi consiliari di opposizione ivi citati per gli emendamenti;

- che , ai fini di quanto previsto dall'art.29 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, si ritiene opportuno riportare solo l'esito conclusivo della votazioni consiliari sulle materie rinviando al verbale di trascrizione della discussione all.sub.A) sia il contenuto delle proposte di emendamenti che gli esiti delle singole votazioni distinte per ciascun gruppo consiliare proponente (tutte contenute **nell'allegato sub.3** al medesimo verbale di trascrizione citato);

DATO ATTO che, con separate votazioni e come risulta dagli esiti delle votazioni accertate dagli scrutatori nominati, gli emendamenti proposti dai Gruppi consiliari suindicati in merito all'applicazione dell'IMU e delle relative aliquote e detrazioni, **non sono stati accolti** dal Consiglio comunale e, pertanto la proposta viene discussa ed approvata nel testo originale presentato all'odierno ordine del giorno;

RITENUTO di procedere alla presentazione della proposta come di seguito riportata:

"**Visto** il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e in particolare l'art. 13, comma 1, con il quale si prevede l'introduzione in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 dell'imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9

del decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. 13;

Visto il comma 2 dell'art. 13 citato che fissa il presupposto dell'imposta municipale propria nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Atteso che lo stesso comma 2 dell'art. 13 specifica quanto segue:

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Visto il comma 3 dell'art. 13 in argomento il quale dispone che la base imponibile dell'imposta municipale propria sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 del medesimo art. 13 ed in particolare:

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dall'importo ottenuto moltiplicando la rendita risultante in catasto e vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione – rivalutata del 5% - per i coefficienti stabiliti dal comma 4;
- per i terreni agricoli il valore è costituito dall'importo ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione – rivalutato del 25% - per i coefficienti stabiliti al comma 5;

Visto il comma 159 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il comma 6 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l'aliquota dell'imposta in una misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta *ex lege*:

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D. L. 30/12/1993 n. 557, con facoltà per i Comuni di ridurla fino a 0,1 punti percentuali;

Visto il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR n. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto il comma 10 del medesimo art. 13 che introduce le seguenti detrazioni d'imposta:

- una detrazione pari a 200,00 euro dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;
- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base;

Considerato che le predette detrazioni si applicano fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, e sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e – in caso di destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la quale destinazione medesima si verifica;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 17/04/2012 ad oggetto "Imposta Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012."

Considerato altresì:

- che con Legge 26 aprile 2012 n. 44, in vigore dal 29 aprile 2012 è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
- che per l'anno 2012, il comma 12-bis, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata

dell'imposta nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

- che i comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Pertanto si ritiene di demandare al regolamento comunale che sarà approvato entro il 30/09/2012 l'eventuale applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni anche alle seguenti unità immobiliari:

- di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;
- appartenenti ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996 n. 662 ossia all'unità abitativa e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che le stesse non risultino locate;

Considerato che il comma 11, del citato art. 13, prevede l'assegnazione dal 2012 allo stato della quota pari al cinquanta per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota base allo 0,76 per cento all'imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati rurali; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente al versamento dell'imposta municipale propria, mediante modello F24;

Atteso che il medesimo art. 13 in argomento prevede al comma 17 la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e del Fondo perequativo di cui agli art. 2 e 13 del D. Lgs. N. 23/2011 in misura corrispondente al maggior gettito stimato ad aliquota di base derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale recata dai precedenti commi da 1 a 14 del medesimo art. 13;

Considerato l'obbligo al rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali ordinari prevista dall'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011;

Ritenuto conseguentemente di avvalersi della facoltà di aumentare l'aliquota base fissata a 0,76 punti percentuali di una misura pari a 0,15 punti percentuali;

Ritenuto conseguentemente di avvalersi della facoltà di aumentare aliquota ridotta fissata allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di una misura pari a 0,15 punti percentuali";

DATO ATTO che, in conseguenza degli esiti delle votazioni, gli **emendamenti** rispettivamente presentati :

- Gruppo " Insieme per Due Carrare con nota prot. n. 4722 del 28.5.2012;

- Gruppo " Prima Due Carrare" con nota prot. n. 4782 del 29.5.2012;

NON sono stati accolti come risulta dal verbale di discussione ivi allegato sub.A);

PRESO ATTO degli interventi dei singoli consiglieri, degli emendamenti e delle votazioni come riportati nell'allegato verbale di trascrizione -all.A - (contenente sub.all. nn. 1,2,3)

VISTO l'art. 13, comma 6 del D. L. 06/12/2011 n. 201;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 15/12/1997, n. 446;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente deliberato;

CON voti:

Consiglieri Presenti n. 16

Consiglieri Fvorevoli n. 11

Consiglieri Contrari n. 4 (Rosina Andrea, Salvò Moreno,
Moro Davide, Negrisolò Pierangela)

Consiglieri Astenuti n. 1 (Crivellaro Giampietro)

DELIBERA

1) approvare la premessa come parte integrante del presente atto unitamente all' allegato ivi citato (all. sub.A contenente nn. 1,2,3, sub allegati);

- 1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura di 0,91 punti percentuali** da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti;
- 2) di determinare **l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali da applicarsi all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**
- 3) di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze – rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica – nella seguente misura:
 - **detrazione di 200,00 euro** dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;
 - **per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni**, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base;
- 4) di demandare al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (cosiddetta IMU) che verrà approvato entro il 30/09/2012, l'eventuale applicazione dell'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali e delle detrazioni anche alle seguenti unità immobiliari:
 - di proprietà delle cooperative edilizie, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;
 - appartenenti ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996 n. 662 ossia all'unità abitativa e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che le stesse non risultino locate;
- 5) di stabilire l'applicazione **dell'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557;
- 6) di trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall'intervenuta esecutività e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Allegato A) - Verbale di discussione contenente i sub.allegati nn. 1,2,3.